



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 162 DEL 14/07/2022

Proposta n. 218 del 01/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di Cagliari – Causa di lavoro iscritta al n. 3340/2017 di RACL – Approvazione schema di transazione

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*”, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/31 del 24. Marzo 2022 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL;

CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “*addendum*” al contratto rep. 73/11 del 03 gennaio 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “*per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares*”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30 marzo 2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 24 luglio 2017, *Omissis [...], Omissis [...]*,

Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], hanno agito in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, nei confronti dell'ATS Sardegna per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illegalità del comportamento di ATS SARDEGNA, che ha imposto ai ricorrenti di svolgere le mansioni di natura alberghiera e quelle concernenti gli interventi di natura igienico-sanitaria in spregio alle norme contrattuali, limitando lo svolgimento di alcune delle mansioni di competenza del personale infermieristico e chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati e causandi dal comportamento dell'azienda; per chiedere, altresì, la condanna dell'azienda a reintegrare i ricorrenti esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza e, quindi, a ricondurre la prestazione nell'ambito esclusivo della qualifica di infermiere (D), inibendo alla medesima Azienda l'assegnazione delle mansioni inferiori proprie del personale di categoria A, B/BS; per ordinare, inoltre, ad ATS SARDEGNA di adottare le misure di sorveglianza sanitarie imposte dal T.U. sulla sicurezza per i ricorrenti impegnati nella movimentazione manuale dei carichi;

DATO ATTO L'ATS si è costituita tempestivamente in giudizio per resistere alla domanda, sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione del credito;

CONSIDERATO CHE, con sentenza n. 325 del 04.05.2022, il Tribunale di Cagliari ha condannato l'ATS:

- ad astenersi dall'adibire i ricorrenti a mansioni proprie delle categorie inferiori, salva facoltà di richiedere, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza;
- al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di tutti i ricorrenti di una somma pari al 4% del valore netto delle retribuzioni percepite da ciascuno dei lavoratori dal 1° agosto 2006 all'attualità (salvi tempi inferiori di permanenza in struttura, come in parte motiva individuati), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data del 04.05.2022 al saldo; al pagamento delle spese processuali per compensi professionali e accessori di legge, liquidate in complessivi € 21.596,75 per compenso professionale, oltre € 259,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

CHE La Gestione Liquidatoria - soggetto giuridico subentrato ex L. R. 24/2020 e s.m.i. in tutte le posizioni attive e passive facenti capo all'ATS Sardegna e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie - contesta il contenuto della motivazione della sentenza e valuta la possibilità di impugnarla non essendo decorsi i termini per l'impugnazione;

CHE i ricorrenti, a loro volta, valutano la possibilità di impugnare la sentenza, nella parte non favorevole, non essendo decorsi i termini per l'impugnazione.

DATO ATTO CHE è interesse delle parti risolvere definitivamente il contenzioso che potrebbe diversamente proseguire in successivi gradi di giudizio;

VISTO lo schema di transazione con cui la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta ATS Sardegna si impegna al pagamento nei confronti dei ricorrenti, che accettano, a titolo risarcitorio, e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della

sentenza, salvo errori e/o omissioni, l'85% delle somme liquidate dal Giudice, pari al 4% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 agosto 2006 al 04.05.2022 (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura, come indicati a pagina 2 della parte motiva della sentenza), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data del 04.05.2022 al saldo;

DATO ATTO CHE le anzidette somme, non soggette ad alcuna tassazione, da calcolarsi a cura dei competenti Servizi della Gestione Liquidatoria e non oltre il 31.08.2022, dovranno essere corrisposte entro e non oltre il 30.09.2022, termine da considerarsi essenziale nell'economia negoziale.

CHE entro lo stesso termine (30.09.2022), La Gestione Liquidatoria si impegna a corrispondere le spese legali liquidate in favore dei ricorrenti nella misura di euro 21.596,75, oltre il 15% per spese generali, e oltre, ancora accessori dovuti per legge ed euro 259,00 per contributo unificato. Dette somme dovranno pagarsi direttamente all'avvocato Giacomo Doglio, autorizzato ad incassare e quietanzare in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio, nella misura e con le modalità indicate nella nota proforma allegata alla presente;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI APPROVARE** lo schema di transazione con cui la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta ATS Sardegna si impegna al pagamento nei confronti dei ricorrenti, che accettano, a titolo risarcitorio, e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della sentenza n. 325 del 04.05.2022, salvo errori e/o omissioni, l'85% delle somme liquidate dal Giudice, pari al 4% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 01.08.2006 al 04.05.2022 (salvo tempi inferiori di permanenza in struttura, come indicati a pagina 2 della parte motiva della sentenza), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data del 04.05.2022 al

saldo; di consulenza di parte, pari a complessivi euro 10.980,00; di spese legali nella misura di euro 21.596,75, oltre il 15% per spese generali, e oltre, ancora accessori dovuti per legge ed euro 259,00 per contributo unificato in favore dell'Avv. Giacomo Doglio;

2. **DI DARE MANDATO** alla SC Trattamento giuridico ed economico per il pagamento degli emolumenti di natura retributiva percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a seguito di sottoscrizione della presente transazione, precisando che le somme non sono soggette ad alcuna tassazione e devono essere pagate entro il 30 settembre 2022;
3. **DI DARE MANDATO** alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio per il pagamento delle somma a titolo di spese legali a seguito di sottoscrizione della presente transazione;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott.ssa Annamaria Tomasella

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 14 /07 /2022 al 29 /07 /2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
